

INDICE

	<i>Pag.</i>
1. Premessa	7
2. Il procedimento relativo all'omicidio di Marta Russo	11
2.1 I presupposti delle iniziative del Comitato	11
2.2 L'esame della documentazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio e dagli uffici giudiziari competenti	13
2.3 Le questioni emerse	21
2.4 Le ulteriori iniziative	25
2.4.1 L'audizione del direttore del SISDE	26
2.4.2 L'audizione del Ministro dell'interno	27
2.4.3 L'audizione del Ministro della giustizia	28
2.5 La conclusione dell'istruttoria	29
3. L'utilizzo diretto di operatori degli organismi informativi in attività di polizia giudiziaria o di sostegno alle indagini giudiziarie: il quadro che emerge da una recente vicenda disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura	31
3.1 Il profilarsi della questione	31
3.2 La sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura	33
3.3 Le impugnazioni del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione e del Ministro della giustizia	35
4. Considerazioni sull'assetto normativo della materia e sulla prassi applicativa	38
4.1 Il quadro normativo di riferimento	38
4.2 La prassi applicativa	41
4.2.1 Il fondamento della prassi	41
4.2.2 I problemi istituzionali	46
5. Valutazioni conclusive	50

1. Premessa.

Le questioni oggetto della presente relazione, alle quali il Comitato ha ritenuto di dedicare una parte rilevante dei suoi lavori nel corso degli ultimi mesi e che ha quindi inteso sottoporre alla valutazione delle Camere, si inquadrano nell'ambito della tematica generale del rapporto tra servizi di informazione e sicurezza, polizia giudiziaria e magistratura, del quale può forse affermarsi, anzi, che costituiscano aspetti principali.

La legge 24 ottobre 1977, n. 801, detta al riguardo un quadro di riferimento sintetico, ma sufficientemente chiaro, i cui fondamenti, contenuti nell'articolo 9, possono essere così riassunti:

a) gli operatori dei servizi di informazione e sicurezza non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; per coloro che la possiedono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza, essa resta sospesa per il periodo di assegnazione ai ruoli degli organismi informativi;

b) conseguentemente, in deroga alle ordinarie disposizioni, gli operatori medesimi sono esentati dall'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria, previsto, come obbligo di denuncia, per tutti i pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio in relazione alle notizie di reato di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (articolo 331 del codice di procedura penale), e, come specifico obbligo di rapporto, in termini generali, per tutti gli appartenenti alla polizia giudiziaria (articolo 347 del codice di procedura penale). I suddetti operatori sono infatti tenuti a fare rapporto esclusivamente al proprio direttore, che ne riferisce al Ministro competente e, tramite il CESIS, al Presidente del Consiglio dei ministri;

c) i responsabili dei servizi di informazione e sicurezza hanno per altro l'obbligo di fornire ai competenti organi della polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati; tale adempimento può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente e con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi;

d) tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei servizi.

Può essere utile ricordare che l'articolo 7 della legge n. 801 del 1977 esclude in maniera drastica che i magistrati possano svolgere, sia pure in modo saltuario, attività alle dipendenze dei servizi.

Dalle disposizioni richiamate emerge innanzitutto con evidenza, secondo quanto si avrà modo di precisare ulteriormente nel prosieguo della presente relazione, che nessun rapporto diretto può intercorrere tra autorità giudiziaria e servizi di informazione e sicurezza. Gli organi cui questi ultimi possono rapportarsi debbono invece essere, necessariamente ed esclusivamente, quelli della polizia giudiziaria. Per altro, la collaborazione che deve intercorrere tra servizi e polizia giudiziaria riveste carattere eminentemente informativo: i servizi di sicurezza, nelle forme viste sopra, mettono a parte la polizia giudiziaria dei fatti e delle circostanze acquisiti nell'esercizio della propria attività che ritengano integrare fattispecie di reato. Nella direzione opposta, la collaborazione che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria debbono prestare agli agenti dei servizi appare definita in termini assai più ampi, essendo i primi tenuti a garantire «ogni possibile cooperazione», dunque — deve ritenersi — tanto di tipo informativo quanto di tipo operativo.

Questo quadro normativo non ha subito alterazioni per effetto delle disposizioni che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 801 del 1977, hanno ampliato o meglio definito i compiti dei servizi di informazione e sicurezza, investendoli di specifica responsabilità di *intelligence* nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Come si avrà modo di approfondire al paragrafo 4.1, le norme introdotte con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, non hanno modificato sotto alcun profilo la posizione istituzionale degli organismi informativi né le modalità operative proprie della loro azione, disponendo anzi espressamente la perdurante validità delle attribuzioni e della disciplina degli ordinamenti previsti dalla legge n. 801 del 1977.

Tuttavia, malgrado il dettato legislativo, il Comitato ha avuto modo di rilevare ripetutamente come la prassi applicativa abbia condotto, forse anche a causa dell'usura del tempo cui tale dettato è stato esposto, all'instaurarsi di meccanismi di collaborazione non immediatamente riconducibili al disegno originario della legge n. 801 del 1977, e forse in taluni casi addirittura ad ipotesi di diretta disposizione, da parte dell'autorità giudiziaria, di agenti degli organismi informativi per il compimento di attività di indagine.

Già nell'ambito della prima relazione presentata alle Camere nel corso della presente legislatura il Comitato ha avuto modo di segnalare tali disfunzioni, in maniera per altro incidentale e senza approfondirne sistematicamente le implicazioni (si vedano in particolare le osservazioni svolte a pagina 18 del Documento XXXIV, n. 1). Nella medesima occasione il Comitato aveva altresì avanzato dubbi circa la natura ed il fondamento di una attività di «supporto tecnico» non meglio definita cui faceva esplicito riferimento un documento originato dal SISDE, riservandosi di approfondire successivamente la questione.

La presente relazione non intende esplorare nella sua interezza tutti i profili connessi alle relazioni istituzionali che debbono intercorrere tra gli organi sopra ricordati. Intende tuttavia porre all'at-

tenzione del Parlamento un settore dell'ordinamento giuridico su cui sussistono zone d'ombra che è opportuno dissipare. L'approfondimento ha infatti condotto il Comitato a individuare taluni snodi critici, particolarmente rilevanti sul piano istituzionale, che possono costituire un utile punto di riferimento sia per l'azione concreta delle autorità interessate sia, soprattutto, in vista della riforma del sistema delle informazioni per la sicurezza nazionale, il cui sollecito intervento è stato ripetutamente auspicato dal Comitato non solo nella presente, ma anche nelle trascorse legislature. L'analisi della tematica ha in particolare consentito all'organo parlamentare di controllo di cogliere le ragioni profonde che hanno indotto alla costruzione di quella « paratia stagna » posta dalla legge n. 801 del 1977 tra autorità giudiziaria e servizi di informazione e sicurezza nonché i fenomeni istituzionali e sociali che ne hanno parzialmente modificato, in termini di prassi, l'atteggiamento e la consistenza. Il Comitato, in esito a tale analisi, ha infine ritenuto di rassegnare al Parlamento le proprie considerazioni sulla materia, indicando sia la propria opinione *de iure condito*, sia gli interventi auspicabili *de iure condendo*.

Ciò premesso, occorre ricordare che il tema oggetto della presente relazione si è venuto ad evidenziare nell'ambito delle attività conoscitive svolte dal Comitato in relazione a due specifiche vicende, tra loro assolutamente distinte e non assimilabili sotto alcun profilo, che il Comitato ha ritenuto meritevoli di approfondimento avendo rilevato la presenza di aspetti riconducibili ai propri compiti istituzionali, come definiti dalla legge.

Si fa riferimento, in primo luogo, alle questioni sorte in ordine alla partecipazione di operatori del SISDE a talune attività di indagine poste in essere nell'ambito del procedimento penale relativo all'omicidio della studentessa romana Marta Russo; in secondo luogo, all'emergere di veri e propri episodi di superamento della « paratia stagna » posta dalla legge tra autorità giudiziaria ed organismi informativi, emersione registrata dapprima in modo frammentario ed impreciso sulla base di vari articoli di stampa e quindi, in termini assai più affidabili, grazie agli sviluppi di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato del tribunale di Milano, il dottor Guido Salvini, traente origine — tra l'altro — da una specifica imputazione di responsabilità derivante dall'essersi questi avvalso direttamente, nell'espletamento di attività di indagine, dell'operato di soggetti appartenenti ai ruoli degli organismi informativi, e, come tali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sprovvisti della qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

Prima di ripercorrere nelle linee essenziali le iniziative istruttorie poste in essere dal Comitato con riferimento ai casi testé ricordati, è necessario:

a) precisare preliminarmente in cosa concretamente consista l'attività di supporto tecnico fornita dai servizi di informazione e sicurezza alla polizia giudiziaria, al fine di meglio comprendere le tematiche ad essa sottese. Secondo quanto si vedrà nel dettaglio nel prosieguo della relazione, tale supporto viene attivato nell'ambito di indagini condotte sotto la responsabilità dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'ufficio procedente deleghi il compimento di atti investi-

gativi che comportino l'utilizzo di apparecchiature tecniche (come videocamere, videoregistratori, microfoni, sistemi radio, eccetera) da parte della polizia giudiziaria, può verificarsi il caso che questa non ne disponga, sia per ragioni contingenti — legate in ipotesi al contemporaneo impiego operativo di tutti i supporti in dotazione in altre attività di istituto — sia per il fatto che, talvolta, la migliore esecuzione dell'atto di indagine sembrerebbe richiedere strumentazione particolarmente sofisticata, non disponibile presso i reparti tecnici dell'organismo incaricato. In tal caso, il Comitato ha registrato come frequente sia la prassi di rivolgersi alle strutture operative degli organismi informativi, i quali, in un contesto di cooperazione tra organi dello Stato e nel quadro di regole e procedure che si avrà modo di approfondire più avanti, mettono a disposizione le apparecchiature necessarie ed il personale in grado di farne uso;

b) svolgere talune considerazioni di carattere generale sul piano del metodo.

In primo luogo, le due vicende, come avvertito, si riferiscono a fatti privi di qualsivoglia collegamento reciproco. Di esse si è ritenuto opportuno un esame parallelo esclusivamente perché — pur essendo profondamente diverso il rapporto di ciascuna di tali vicende con l'ordinamento (la prima ha luogo infatti in assenza di esplicite previsioni normative; la seconda, ove in ipotesi accertata in fatto, in evidente contrasto con la legge n. 801 del 1977) — i profili istituzionali che esse evocano sollecitano le competenze del Comitato con riferimento al tema generale oggetto della presente relazione. È bene in proposito sottolineare la diversa valenza delle due vicende ai fini che in questa sede interessano. Mentre infatti il caso relativo alle indagini concernenti l'omicidio di Marta Russo si incentra proprio su una fattispecie di supporto tecnico prestato da agenti di un organismo informativo in occasione del compimento di un atto investigativo e costituisce pertanto il riferimento prioritario degli argomenti svolti dal Comitato, differente rilievo assume la vicenda evidenziata dal richiamato procedimento disciplinare. Esso infatti non ha riferimento a fattispecie di supporto tecnico in senso proprio, concernendo un'ipotesi di disposizione diretta di operatori dei servizi informativi da parte di un magistrato per il compimento di atti di indagine, che è cosa evidentemente ben diversa. Tuttavia la vicenda del dottor Salvini presenta connotazioni assai rilevanti sul piano dei principi che debbono presiedere allo svolgimento del rapporto di cui si è detto dianzi. È infatti evidente che le valutazioni del Comitato sulle motivazioni giuridico-formali e sull'opportunità dell'attività di supporto tecnico presuppongono necessariamente una chiara definizione del fondamento e dei limiti del rapporto che l'ordinamento ha inteso instaurare tra autorità giudiziaria, polizia giudiziaria e servizi di informazione e sicurezza, nell'ambito di un delicato equilibrio tra l'esercizio di prerogative tutte costituzionalmente rilevanti. In sostanza, le argomentazioni svolte con riferimento al caso del giudice Salvini — sulla scorta delle motivazioni recate dall'atto di incolpazione, dalla sentenza pronunciata dalla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura e dalle successive impugnazioni del Procuratore generale presso la Suprema Corte e del Ministro della giustizia — concorrono

a comporre il quadro di principio entro il quale si collocano le considerazioni svolte anche con riferimento alla questione del supporto tecnico prestato nell'ambito di indagini giudiziarie, che è il tema principale della presente relazione.

In secondo luogo, il Comitato intende precisare che gli approfondimenti istruttori svolti in merito alle vicende testé richiamate hanno avuto esclusivo riguardo ai profili di interesse istituzionale del Comitato medesimo che si sono venuti di volta in volta ad evidenziare nei rispettivi contesti. In particolare, appare indispensabile chiarire che nessun interesse hanno rivestito e rivestono per l'organo parlamentare di controllo né le vicende processuali, in sé considerate, connesse al giudizio in corso per l'accertamento delle responsabilità legate all'omicidio della studentessa Marta Russo, né gli esiti definitivi cui tale giudizio (del quale è stato celebrato e recentemente concluso il primo grado) condurrà. Si tratta infatti di profili rimessi all'esclusiva responsabilità dell'autorità giudiziaria, in ordine ai quali il Comitato, prima ancora che interesse, non ha titolo alcuno per intervenire. Quanto al procedimento disciplinare svoltosi dinanzi alla competente sezione del Consiglio superiore della magistratura, è parimenti di tutta evidenza che la sorte delle incolpazioni e dell'incolpato non ha mai rivestito alcun rilievo ai fini delle competenze dell'organo parlamentare di controllo. L'interesse del Comitato sulla vicenda, come detto, ha avuto invece riguardo esclusivamente ai fatti evocati dalle incolpazioni, nonché alle argomentazioni addotte a fondamento delle stesse o del giudizio su di esse, limitatamente a quella parte attinente al fondamento ed ai limiti delle modalità di impiego degli operatori dei servizi di informazione e sicurezza nell'ambito di indagini giudiziarie.

2. Il procedimento relativo all'omicidio di Marta Russo.

2.1 I presupposti delle iniziative del Comitato.

Nel mese di settembre 1998 i mezzi di informazione hanno dato grande risalto al contenuto di una videoregistrazione, effettuata presso gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale dei Roma nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria concernente il delitto in titolo, nella quale risultavano riprese talune fasi dell'esame di una teste, condotto dai magistrati incaricati delle indagini, e dei colloqui da quest'ultima intrattenuti con un suo congiunto in assenza dei magistrati medesimi durante le sospensioni dell'esame, ma nella sede ove questo si svolgeva.

Per quanto di diretto interesse del Comitato, particolare rilevanza ha assunto la notizia, anch'essa riportata con grande evidenza dai *mass media* e ripresa da taluni atti di sindacato ispettivo parlamentare, secondo cui tale videoregistrazione sarebbe stata effettuata attraverso l'ausilio di strumentazione e di personale del SISDE. Secondo quanto riportato, il SISDE avrebbe in particolare fornito alla polizia giudiziaria le apparecchiature tecnologiche per l'effettuazione della registrazione e messo a disposizione gli agenti incaricati delle relative operazioni, mentre la responsabilità della custodia e della gestione dei

conseguenti reperti sarebbe stata rimessa interamente ed esclusivamente agli uffici della DIGOS di Roma.

Nella riunione del 17 settembre 1998 il Comitato ha dunque concordato circa l'opportunità di chiedere formalmente al SISDE di confermare la veridicità del coinvolgimento del Servizio nella vicenda in questione nonché, in caso di risposta affermativa, di dare conto del relativo fondamento e delle forme in cui esso si fosse estrinsecato.

Non è infatti sembrato al Comitato, sia pure ad una prima e sommaria valutazione delle circostanze, che la messa a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, nell'ambito di un'indagine condotta dal pubblico ministero, di apparecchiature tecnologiche e di personale ad esse addetto potesse essere sicuramente ricondotta alle finalità istituzionali del Servizio medesimo, siccome definite dall'articolo 6 della legge n. 801 del 1977. La circostanza ricordata ha inoltre indotto il Comitato ad avviare accertamenti circa le modalità con cui il supporto medesimo fosse stato prestato, particolarmente al fine di verificare se operatori del SISDE avessero materialmente preso parte all'atto investigativo ricordato. Tale ipotesi, ove se ne fosse riscontrata la fondatezza, sarebbe infatti risultata in evidente contrasto con il combinato disposto: a) dell'articolo 9 della legge n. 801 del 1977, nella parte in cui nega agli operatori degli organismi informativi la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria (mentre le operazioni in esame, ai sensi dell'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, possono essere compiute solo dalla polizia giudiziaria, oltre che, ovviamente, personalmente dal pubblico ministero); b) dell'articolo 109 della Costituzione, ai sensi del quale « l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria », e dell'articolo 55, commi 2 e 3, del codice di procedura penale, che sanciscono l'obbligo degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria — e di essa sola — di svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria; c) dell'articolo 329 del codice di procedura penale, nella parte in cui assiste in termini generali con il vincolo del segreto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria. Né sembra che gli operatori del SISDE, in ipotesi impiegati *ex qualitate* nell'atto investigativo, avrebbero potuto essere sussunti sotto la figura processuale delle « persone idonee » dotate di « specifiche competenze tecniche », delle quali la polizia giudiziaria può avvalersi ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale. Ciò in quanto le suddette « persone idonee » operano quali *longa manus* della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, interamente sottoposte alle direttive di tali organi, con conseguente rilevazione della loro identità e documentazione delle relative attività destinate a confluire negli atti del procedimento (articolo 357, commi 1 e 4, del codice di procedura penale; si veda anche l'articolo 268, comma 3, del medesimo codice, sul quale ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo della presente relazione).

In sintesi, ove un operatore dei servizi di informazione e sicurezza avesse materialmente preso parte ad un atto di competenza della polizia giudiziaria (quale senz'altro doveva ritenersi la registrazione di un interrogatorio e di altri colloqui ritenuti dal pubblico ministero rilevanti per il prosieguo delle indagini), avrebbe posto in essere una deviazione dai suoi compiti di istituto, in quanto, pur privo della

qualifica di agente di polizia giudiziaria, sarebbe intervenuto nel compimento di attività di indagine, il cui contenuto è tra l'altro destinato a rimanere segreto nei riguardi di tutti i soggetti non autorizzati a darvi corso, ovviamente nei limiti previsti dal codice di procedura penale.

Sulla scorta di tali considerazioni, con lettera del 22 settembre 1998 il Comitato ha chiesto al direttore del SISDE di voler rendere noto se il fatto riportato dalla stampa rispondesse al vero e, in caso affermativo, su quale provvedimento l'attività di videoregistrazione fosse stata effettuata e risultasse fondata, se essa si fosse mantenuta negli ambiti da tale eventuale provvedimento determinati e se infine le relative operazioni fossero state realizzate direttamente da un operatore del SISDE ovvero in sua presenza.

Con lettera del successivo 25 settembre il Comitato ha inoltre richiesto al presidente della prima sezione della corte di assise di Roma, dinanzi alla quale era in corso la fase dibattimentale del giudizio, di disporre affinché potesse essere portata a conoscenza del Comitato medesimo ogni utile informazione rinvenibile agli atti del giudizio sulla videoregistrazione in parola, con particolare riferimento alle modalità operative seguite nell'occasione ed ai soggetti che avevano materialmente curato la realizzazione del reperto, direttamente operando ovvero presenziando alle connesse attività.

2.2 L'esame della documentazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio e dagli uffici giudiziari competenti.

Ad entrambe le istanze di cui al paragrafo precedente le autorità interpellate hanno assicurato tempestivo riscontro, trasmettendo documentazione la cui lettura comparata ha consentito di definire con maggiore esattezza i termini essenziali della questione e di individuare ulteriori profili suscettibili di rilevanti approfondimenti.

In particolare, in data 2 ottobre 1998 il presidente della corte d'assise ha trasmesso copia di taluni atti del procedimento di interesse, fra i quali di particolare rilevanza si sono dimostrati gli stralci tratti dal verbale di udienza dell'8 settembre 1998, recanti tra l'altro l'esame del dirigente della DIGOS di Roma e dell'agente di polizia addetto all'effettuazione dell'intercettazione ambientale.

In data 12 ottobre 1998 il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi trasmesso un appunto, predisposto sulla base degli elementi informativi forniti dal SISDE, nel quale risultano sintetizzate le modalità dell'ausilio tecnico prestato dal Servizio nell'ambito delle indagini preliminari relative all'omicidio in argomento.

In data 30 novembre 1998 il Vicepresidente del Consiglio ⁽¹⁾, a richiesta del direttore del SISDE, ha inviato un'ulteriore scheda di

(1) Con decreto del 10 novembre 1998, il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato al Vicepresidente del Consiglio le attribuzioni conferite al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato, ivi comprese quelle di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché la predisposizione di testi normativi di riforma della predetta materia. Sono state espressamente escluse dalla delega l'alta direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e di sicurezza, nonché la nomina e la revoca del Segretario generale del CESIS.

sintesi predisposta dal Servizio medesimo per illustrare ancora più dettagliatamente l'ausilio tecnico prestato in proposito. A corredo di tale scheda, il Servizio ha unito in allegato ulteriore documentazione, nel cui ambito di particolare interesse si sono rivelate talune direttive, emanate tra il 1994 ed il 1998 dai direttori *pro tempore* del SISDE, recanti le procedure da seguire per la prestazione degli interventi di supporto.

Occorre precisare in proposito che, per ragioni di chiarezza espositiva, la ricostruzione che seguirà tiene in considerazione anche le risultanze dell'ulteriore documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari romani in epoca di poco successiva. Con lettera del 26 gennaio 1999 il Comitato ha infatti manifestato sia al presidente della prima corte d'assise di Roma sia al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma la necessità di poter disporre di copia di tutti i provvedimenti, presenti agli atti del dibattimento o comunque nella disponibilità dei rispettivi uffici, mediante i quali il pubblico ministero procedente avesse eventualmente autorizzato la polizia giudiziaria ad avvalersi del supporto tecnico-operativo del SISDE per l'effettuazione di attività di indagine nonché degli atti e dei documenti che a tale autorizzazione si riconnettersero o facessero riferimento. La richiesta, cui entrambe le autorità interpellate hanno positivamente e tempestivamente dato esito, è stata in particolare motivata dalla necessità di verificare *de visu* la frequenza del ricorso a tale prassi con riferimento ad uno specifico caso concreto nonché le forme attraverso cui essa si fosse estrinsecata.

Gli elementi conoscitivi tratti dai documenti in questione possono essere così sintetizzati:

a) la videoregistrazione più volte richiamata, effettuata nel pomeriggio dell'11 giugno 1997, è stata effettivamente realizzata grazie al supporto del SISDE, prestato su richiesta del dirigente della DIGOS della questura di Roma, formulata la mattina della medesima giornata;

b) quanto al fondamento giuridico-formale degli interventi di supporto tecnico prestati in via generale dal SISDE su richiesta dalla polizia giudiziaria, nell'appunto trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri il 12 ottobre 1998 si precisa che, « sotto il profilo amministrativo-ordinamentale, all'epoca dei fatti in questione, il cosiddetto "supporto tecnico" del SISDE agli organi di polizia giudiziaria era disciplinato da apposita direttiva interna che abilitava il Reparto operativo del Servizio ad effettuare, in un quadro di collaborazione info-operativa, gli interventi tecnici di cui trattasi, fermo restando che la richiesta di supporto provenisse dagli organi di polizia giudiziaria competenti e fosse corredata, ove possibile, di copia del decreto autorizzativo dell'autorità giudiziaria procedente (*ad avvalersi della collaborazione del SISDE*) ovvero ne citasse gli estremi identificativi ». Della necessità di una formale autorizzazione del magistrato che abilitasse la polizia giudiziaria ad avvalersi del supporto tecnico del SISDE trovasi del resto conferma, seppure in forma incidentale, nell'ambito della deposizione resa dinanzi alla corte d'assise di Roma in sede dibattimentale dal menzionato dirigente della DIGOS di Roma, oltre che nei numerosi decreti autorizzatori trasmessi dalla procura di Roma con riferimento al procedimento in esame. Occorre per altro

ricordare in proposito che, con direttiva del 23 febbraio 1998 (dunque successivamente ai fatti in questione), trasmessa in allegato alla nota del Vicepresidente del Consiglio del 30 novembre 1998, il direttore *pro tempore* del SISDE ha svincolato il supporto tecnico dal quadro di collaborazione « info-operativa » ed ha altresì precisato che gli interventi richiesti dalla polizia giudiziaria si collocano al di fuori di qualunque rapporto di dipendenza del SISDE dall'autorità giudiziaria;

c) quanto invece al fondamento giuridico-formale dell'intervento specificamente prestato l'11 giugno 1997, nell'appunto trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 ottobre 1998 si afferma che, « in considerazione dell'urgenza e dell'immediatezza della richiesta, l'intervenuta conferma da parte del magistrato che, per altro, ha anche presenziato e sovrinteso alle "operazioni di polizia giudiziaria", ha surrogato sufficientemente l'assenza del decreto di autorizzazione e degli altri requisiti formali previsti dalla normativa interna del servizio »; alla luce di quanto riportato nell'appunto in argomento, si riferisce inoltre del fatto che, sempre in data 11 giugno 1997, dopo la conclusione delle attività di supporto prestate con riferimento al previsto colloquio tra la teste ed il di lei congiunto sarebbe stato emesso un formale provvedimento di autorizzazione. Si afferma infatti che, « in calce ad una richiesta di autorizzazione della polizia giudiziaria ad avvalersi del supporto del servizio in altro specifico caso, sempre attinente alle indagini relative all'omicidio della studentessa universitaria Marta Russo, il pubblico ministero (...) vergò e sottoscrisse la formula: "Visto, si autorizza anche per ulteriori provvedimenti relativi al procedimento penale nr. 6549/97 R" »; tale ricostruzione risulta interamente confermata nell'appunto trasmesso il successivo 30 novembre 1998; copia della richiesta di autorizzazione, recante la disposizione impartita in tal senso con la formula autografa testé indicata, è stata infine trasmessa al Comitato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, in esito alla ricordata richiesta formulata dal Comitato in data 26 gennaio 1999;

d) in merito alle modalità attraverso le quali le attività di supporto tecnico relative alla nota videoregistrazione si sarebbero quindi estrinsecate, nel ricordato appunto trasmesso il 12 ottobre 1998 si afferma che, « una volta eseguite le prove di funzionamento, le apparecchiature vennero poste nella esclusiva disponibilità della polizia giudiziaria che, sotto la direzione dei pubblici ministeri, provide ad effettuare e gestire le registrazioni. Analoga assistenza, per eventuali malfunzionamenti, venne richiesta ed assicurata anche la mattina del giorno seguente, 12 giugno » (*per l'effettuazione di altro atto investigativo nell'ambito del medesimo procedimento*). « In tale occasione il personale del servizio fu fatto stazionare al di fuori dei locali dove erano installate le apparecchiature, senza che potesse avere cognizione di quanto colà stesse avvenendo »; quanto infine all'attività svolta dal personale del SISDE nel complesso dell'operazione, si afferma che: « Il personale del servizio è rimasto a disposizione della polizia giudiziaria, su espressa richiesta del sostituto procuratore e dei dirigenti DIGOS presenti, all'esclusivo scopo di assicurare, laddove si fossero verificati inconvenienti, l'assistenza eventualmente necessaria, in considerazione

della complessità del materiale tecnologico impiegato; nessun dipendente del SISDE ha mai “gestito” gli apparati di registrazione né tanto meno ha preso in consegna alcun nastro di registrazione video o audio». L'appunto trasmesso il 30 novembre 1998 dà anch'esso conto della circostanza che gli operatori del SISDE — tre in tutto — sono rimasti, testualmente, « a disposizione della polizia giudiziaria », precisando per altro come *gli operatori medesimi si trovassero nella stanza in cui i segnali audio e video pervenivano*, posta su un piano diverso rispetto a quella nella quale si svolgevano i colloqui da registrare;

e) di particolare rilievo risulta infine l'affermazione, contenuta nell'appunto trasmesso il 30 novembre 1998, secondo cui il SISDE è venuto a conoscenza dell'identità delle persone il cui colloquio doveva essere intercettato solo dopo l'installazione degli strumenti messi a disposizione l'11 giugno 1997 e che nessuna contezza si aveva circa il se e per quali atti le apparecchiature richieste sarebbero state utilizzate nel prosieguo delle indagini dalla polizia giudiziaria, « in conformità ad una prassi che riflette solo la prestazione degli strumenti tecnici e non la partecipazione ai contenuti che dalla utilizzazione di essi emergono ».

Dalla ricostruzione dei fatti operata dall'Esecutivo sono tuttavia emersi taluni profili di criticità, che possono così sintetizzarsi:

1. è risultato in primo luogo in maniera inequivocabile che il SISDE ha prestato la propria attività di supporto nel caso di specie in assenza di un preventivo provvedimento formale dell'autorità giudiziaria — emanato nelle forme previste non dalla legge, ma dalle direttive interne del Servizio — con cui quest'ultima autorizzasse la polizia giudiziaria ad avvalersi del supporto del Servizio medesimo; in altri termini, il Servizio risulta aver svolto le attività di ausilio funzionali alla registrazione sulla base di una autorizzazione implicita, che il pubblico ministero responsabile delle indagini avrebbe rilasciato alla polizia giudiziaria in via di fatto, attraverso cioè comportamenti concludenti; è per altro necessario precisare, secondo quanto sopra anticipato, che l'esistenza di un esplicito provvedimento di autorizzazione quale presupposto per l'attivazione del Servizio non è prevista da alcuna disposizione legislativa, ma costituisce oggetto di prescrizioni operative interne mediante le quali il SISDE ha inteso disciplinare, nell'esercizio della sua potestà di autoorganizzazione, lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati dalla legge (ciò che viene per altro ribadito in entrambi i documenti trasmessi dalla Presidenza del Consiglio); è tuttavia da chiedersi se il compito in esame possa ritenersi compreso tra quelli che la legge assegna ai servizi di informazione e sicurezza;

2. perplessità ha destato la prassi (che, non essendo stata oggetto di rilievo da parte delle strutture del SISDE, appare doversi ritenere consolidata) in base alla quale il Servizio presta il supporto richiesto anche sulla base di un provvedimento con cui l'ufficio giudiziario procedente autorizza una volta per tutte gli organi di polizia giudiziaria ad avvalersi dell'ausilio del Servizio per il compimento di atti